

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 gennaio 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2023, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 3, comma 3-ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e del decreto ministeriale 12 agosto 2021. Abrogazione del regolamento regionale 23 gennaio 2017, n. 2/R.». (23R00450) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2023, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 27 giugno 2016, n. 8/R (Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici))». (23R00451) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2023, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 8/R (Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione. (Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26))». (23R00452) Pag. 5

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2023, n. 18.

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - anno 2023. (23R00543) Pag. 5

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2023, n. 0144/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per il rimborso, ai Comuni e agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, delle spese restanti a loro carico per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni, ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione). (23R00489) Pag. 6



REGIONE SICILIA

LEGGE 5 luglio 2023, n. 6.

Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta. (23R00501)..... *Pag.* 8

LEGGE 27 luglio 2023, n. 9.

Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme. (23R00313)..... *Pag.* 9



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2023, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 3, comma 3-ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e del decreto ministeriale 12 agosto 2021. Abrogazione del regolamento regionale 23 gennaio 2017, n. 2/R.».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 - Supplemento ordinario n. 5 del 4 agosto 2023)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 2021;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visto il regolamento regionale 23 gennaio 2017, n. 2/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-7308 del 31 luglio 2023;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), individua le superfici ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis della medesima legge e definisce modalità e criteri per il loro accertamento esclusivamente ai fini del restauro delle preesistenti edificazioni senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni, del ripristino delle attività agricole e pastorali nel rispetto dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle superfici escluse dalla definizione di bosco di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 agosto 2021, adottato di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio.

2. Il presente regolamento, nell'individuazione delle fattispecie di cui al comma 1, promuove:

a) il restauro dei manufatti e nuclei rurali esistenti in condizioni precarie, oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea che ha alimentato condizioni di degrado e di non utilizzo, compromettendone la riqualificazione, ai fini del miglioramento della qualità del paesaggio;

b) il ripristino delle attività agropastorali finalizzate alla ricostituzione del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico che caratterizza determinate aree del territorio regionale.

3. Nelle superfici individuate in esito alle procedure di cui al presente regolamento, gli interventi di restauro e ripristino, previo taglio della vegetazione arborea e arbustiva, non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica qualora sia verificata la non sussistenza di altri vincoli di tutela paesaggistica; analogamente non trova applicazione la normativa forestale.

4. Le superfici individuate in esito alle procedure di cui al presente regolamento continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero come previsto dall'articolo 4.

5. Le superfici meritevoli di tutela per il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), individuate in esito alle procedure di cui al presente regolamento, tornano ad essere considerate bosco a seguito di abbandono o qualora si intenda attuare una forma di gestione diversa da quella autorizzata.

6. Sono fatte salve, se presenti, le ulteriori misure di tutela previste per i beni di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti nel caso di terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

8. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.


Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età», ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, lettera a) della l.r. 4/2009: gli insediamenti rurali di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di uno o più manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono soggetti a fenomeni di invasione arborea e arbustiva;

b) «formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli», ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, lettera b) della l.r. 4/2009: le formazioni realizzate a seguito di finanziamento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, della Misura F del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-06, della Misura 216 del PSR 2007-13, della sottomisura 4.4.1 del PSR 2014-20 e di eventuali misure analoghe di successivi PSR. Non rientrano in tale definizione, in quanto assimilati al bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 4/2009 gli impianti con specie forestali a indirizzo «bosco» (o «bosco naturaliforme» o «bosco permanente») realizzati con le misure «imboschimento» in attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, della Misura H del PSR 2000-2006, della Misura 221 del PSR 2007-2013, della sottomisura 8.1 del PSR 2014-20 ed eventuali successive misure analoghe;



c) «paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, lettera d) della l.r. 4/2009: le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali.

Art. 3.

Procedure di perimetrazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino

1. Le superfici meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali di cui agli articoli 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 34/2018 e 3, comma 3-bis, lettera d) della l.r. 4/2009, sono individuate e perimetrate dal piano paesaggistico regionale (PPR), fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi.

2. Le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali o di restauro delle preesistenti edificazioni di cui al presente regolamento possono essere individuate e perimetrate anche nell'ambito delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR ai sensi dell'articolo 145, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004, come disciplinate con regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R di attuazione del piano paesaggistico regionale del Piemonte.

3. Le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali o di restauro delle preesistenti edificazioni possono altresì essere individuate e perimetrate nell'ambito di specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalla Regione e dai competenti organi periferici del Ministero della cultura, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attività di interesse comune volta al recupero e alla conservazione dei caratteri peculiari del paesaggio e della biodiversità. La Regione e il Ministero possono definire accordo-tipo al fine di semplificare e uniformare criteri, modalità e adempimenti per la regolamentazione delle attività di cui al presente comma.

4. Nelle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, le strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica e i competenti organi periferici del Ministero della cultura definiscono prioritariamente i contenuti e le modalità per il riconoscimento dello stato di abbandono delle superfici boscate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il loro successivo ripristino e possono dettare, altresì, specifiche norme d'uso coerenti con le finalità di conservazione e restauro dei nuclei edificati esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ulteriori rispetto ai contenuti individuati negli allegati A e B. Il procedimento di individuazione di cui al comma 1 è svolto in conformità con le disposizioni contenute negli articoli 143 e 145 del decreto legislativo n. 42/2004.

5. Le perimetrazioni sono approvate con provvedimento della Giunta regionale. Gli enti territoriali competenti, in occasione della prima variante ai rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provvedono ad aggiornare gli stessi, recependo le perimetrazioni approvate.

6. Sono prioritariamente ricomprese tra le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali di cui al presente articolo, in quanto già riconosciute meritevoli di tutela, quelle individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, istituito presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070, qualora per mutate condizioni non rispondano più ai requisiti di persistenza, unicità e integrità che hanno costituito il presupposto per l'iscrizione nel medesimo registro.

7. L'allegato A fornisce i criteri per l'individuazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino di cui al presente articolo. L'allegato B definisce la documentazione da produrre e le prescrizioni da rispettare per la realizzazione degli interventi. L'allegato C stabilisce le procedure di perimetrazione di cui ai commi 1, 2 e 3.


Art. 4.

Procedure di accertamento

1. Gli interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali e di restauro delle preesistenti edificazioni nelle superfici perimetrate ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2, e 3 sono subordinati alla presentazione alla Regione, per il tramite del SUAP ove necessario, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, corredata dalla documentazione di cui all'allegato B. Dalla data di presentazione della SCIA, gli interventi possono essere iniziati. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente regolamento, l'amministrazione competente, ove non sia possibile conformare il progetto intrapreso, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA.

2. In assenza di perimetrazione delle superfici non considerate bosco ad opera degli strumenti di pianificazione e di concertazione di cui all'articolo 3, possono comunque essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) di estensione non superiore a tre ettari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché i nuclei edificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), previo accertamento dei contenuti di cui all'allegato A, nonché della documentazione e delle prescrizioni di cui all'allegato B.

3. L'accertamento di cui al comma 2 è effettuato dalla Regione, a seguito di presentazione di istanza corredata dalla documentazione di cui all'allegato B. Gli interventi relativi alle superfici o ai manufatti oggetto di riconoscimento non possono essere iniziati in assenza di positivo accertamento da parte dell'amministrazione competente. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza l'amministrazione, sentito il parere della soprintendenza territorialmente competente, effettua la verifica circa la sussistenza dei presupposti e il rispetto dei contenuti di cui agli allegati A e B. In caso di accertata insussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente regolamento, l'amministrazione può indicare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso, ovvero negare, con provvedimento motivato, il riconoscimento di superficie non considerata bosco ai sensi della normativa forestale, comunicando agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge



n. 241/1990. Gli esiti dell'accertamento sono approvati con provvedimento della struttura regionale competente, come definita all'allegato C.

4. L'intervento di ripristino o recupero deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di accertamento.

5. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla Regione la comunicazione di avvenuta realizzazione. La medesima comunicazione è trasmessa al comune e agli organismi di controllo. Gli enti territoriali competenti, in occasione della prima variante ai rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provvedono ad aggiornare gli stessi, recependo gli esiti degli accertamenti approvati.

6. Nei casi in cui l'attività agro-pastorale venga abbandonata, qualsiasi trasformazione non finalizzata agli usi agricoli o pastorali tradizionali deve acquisire l'autorizzazione di cui all'articolo 19 della l.r. 4/2009.

7. L'allegato A fornisce i criteri per l'individuazione delle superfici meritevoli di ripristino di cui al presente articolo. L'allegato B definisce la documentazione da produrre e le prescrizioni da rispettare per la realizzazione degli interventi. L'allegato C stabilisce le procedure di accertamento di cui al comma 2.

Art. 5.

Esclusioni

1. Non possono essere riconosciute, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali di cui al presente regolamento, le seguenti aree:

a) superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie di interesse comunitario o di particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa vigente o dalla pianificazione territoriale, inclusi nei siti della rete Natura 2000 o ricadenti in aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) superfici con formazioni forestali aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *r)* del decreto legislativo n. 34/2018, e riconosciuti dalla normativa regionale vigente;

c) formazioni forestali ricadenti in aree tutelate per la presenza di ulteriori categorie di vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, ovvero di provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42/2004, ad eccezione, per quest'ultimo, delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico che individuano aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attività agricole e pastorali, per le quali è consentito prescindere dal limite di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo;

d) formazioni forestali ricadenti nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione;

e) superfici oggetto di interventi diretti e volontari di rimboschimento o imboschimento, derivanti da procedure di compensazione, anche ai fini dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 34/2018;

f) formazioni forestali di origine artificiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* a indirizzo «bosco».

Art. 6.

Abrogazioni

1. Il regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2/R (Attuazione dell'articolo 3, comma 3-ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)) è abrogato.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 4 agosto 2023

p. CIRIO
Il Vice Presidente
CAROSSO

(*Omissis*).

23R00450

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2023, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 27 giugno 2016, n. 8/R (Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici))».

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 - Supplemento ordinario n. 5 del 4 agosto 2023*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29;

Visto il regolamento regionale 27 giugno 2016, n. 8/R;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-7375 del 3 agosto 2023

EMANA
il seguente regolamento

Art. 1.

Inserimento del Capo II bis nel r.r. 8/2016

1. Dopo l'articolo 16 del regolamento regionale 27 giugno 2016, n. 8/R (Norme di attuazione della legge re-



gionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici)) è inserito il seguente Capo:

“Capo II bis.

Trasferimento del vincolo in caso di accertata e irreversibile trasformazione dei terreni

Art. 16 bis.

(Istanza di autorizzazione al trasferimento)

1. L'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d *bis*) della Legge, è presentata dai comuni alla struttura competente.

2. L'istanza è firmata dal sindaco o da altro organo del comune munito dei necessari poteri, ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) provvedimento del comune, esecutivo ai sensi di legge, che approva la relazione e perizia di stima e dimostra il beneficio derivante alla collettività a seguito del trasferimento del vincolo, attestando in particolare che i terreni gravati da uso civico e appartenenti al demanio civico:

1) hanno irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), e le eventuali opere realizzate sono state autorizzate dall'amministrazione comunale;

2) sono stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

3) non sono stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa;

b) relazione e perizia di stima di cui al capo V con i relativi allegati, che dimostra che il trasferimento dei diritti di uso civico di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) riguarda terreni di superficie e valore ambientale equivalenti o superiori e che appartengono al patrimonio disponibile del comune o della regione, situati nel territorio del comune di riferimento;

d) certificato urbanistico di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), dei terreni gravati da uso civico e dei terreni sui quali sarà trasferito il vincolo. Al certificato sono allegati:

1) estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area;

2) estratto delle norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;

e) dichiarazione del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante l'inclusione o meno del terreno in altre categorie di beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'

articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o del decreto legislativo 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale). In caso positivo è esplicitata la ragione del vincolo;

f) dichiarazioni del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestanti la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed ai sensi dell' articolo 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

Art. 16 ter.

(Provvedimento di autorizzazione)

1. L'autorizzazione al trasferimento del vincolo è rilasciata con provvedimento della struttura competente.

2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d *bis*) della Legge decorre dal momento in cui la struttura competente ha ricevuto l'istanza prevista dall'articolo 16 bis, corredata di tutti i documenti ivi indicati.

3. Se la documentazione non è completa o conforme alle disposizioni del presente regolamento, la struttura competente ne dà comunicazione scritta al comune istante e il termine decorre dal momento in cui gli sono pervenute tutte le necessarie rettifiche ed integrazioni.

Art. 16 quater.

(Diniego dell'autorizzazione)

1. Prima della formale adozione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione al trasferimento del vincolo, la struttura competente comunica tempestivamente al comune i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il comune può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti; dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è fatta menzione nella motivazione del provvedimento finale.


3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per presentarle.

Art. 16 quinquies.

(Conclusione del trasferimento di vincolo)

1. Acquisita l'autorizzazione della struttura competente, senza che sia intervenuto il provvedimento di diniego della stessa, il comune procede alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento del vincolo.

2. Copia autentica dell'atto di trasferimento del vincolo, debitamente perfezionato e rogato, è trasmessa alla struttura competente entro trenta giorni dalla sottoscrizione.



Art. 2.

Modifiche all'articolo 29 del r.r. 8/2016

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 del r.r. 8/2016 è aggiunto, infine, il seguente:

“3 bis. Nel caso di trasferimento del vincolo per accertata e irreversibile trasformazione dei terreni, la perizia determina:

a) l'attuale valore ambientale dei terreni che hanno perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi, dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico;

b) il valore ambientale dei terreni sui quali trasferire i diritti di uso civico.”

Art. 3.

Inserimento dell'articolo 32 bis nel r.r. 8/2016

1. Dopo l'articolo 32 del r.r. 8/2016 è inserito il seguente:

“Art. 32 bis.

(Valore ambientale)

1. Il valore ambientale dei terreni è connotato dall'interesse paesaggistico ambientale, sulla base delle componenti e dei beni paesaggistici indicati nelle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 233 - 35836 del 3 ottobre 2017, nonché dalla presenza di funzioni ecosistemiche e di connettività ecologica, tenendo conto della capacità d'uso dei suoli, al netto delle criticità ambientali.”

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 4 agosto 2023

p. CIRIO
Il Vice Presidente
CAROSSO

23R00451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2023, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 8/R (Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione. (Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26))».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 - Supplemento ordinario n. 5 del 4 agosto 2023)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26;

Visto il regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-7387 del 3 agosto 2023

EMANA
il seguente regolamento

Art. 1.

Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 8/R

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 8/R è sostituito dal seguente:

“1. In esito alle verifiche di cui all'articolo 7, comma 1, il rapporto di fine concessione è reso pubblico e disponibile in apposita sezione del sito istituzionale della Regione Piemonte.”

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 4 agosto 2023

p. CIRIO
Il Vice Presidente
CAROSSO

23R00452

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2023, n. 18.

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - anno 2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - dell'8 novembre 2023 - Anno 54 - n. 16)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:



Art. 1.

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio della Regione Liguria derivante da servizi di elaborazione e trasmissione telematica annunci commerciali.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Liguria nei confronti di Lexmedia s.r.l. per le fatture n. 152 del 10 gennaio 2023 e n. 426 del 25 gennaio 2023, rispettivamente per euro 3.587,21 e per euro 3.070,15, per un importo complessivo di euro 6.657,36, inerente servizi di elaborazione e trasmissione telematica annunci commerciali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 6.657,36 (seimilaseicentocinquantesette/36), in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 1 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 2.

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio della Regione Liguria derivante da attività di sviluppo software nell'ambito della fornitura 21RLSI45 finalizzata all'implementazione del progetto «ICAR - III Annualità - Interoperabilità e cooperazione applicativa delle regioni Piano attuativo 2017 - 2020 - Task INF 2».

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Liguria nei confronti di Liguria Digitale S.p.a., come da verbale integrativo prot-2023-1357022 del 2 ottobre 2023 per un importo complessivo di euro 15.975,31, inerente attività di sviluppo *software* nell'ambito della fornitura 21RLSI45 (prof. PG/2021/0334698) finalizzata all'implementazione del progetto «ICAR - III Annualità - Interoperabilità e cooperazione applicativa delle regioni Piano attuativo 2017 - 2020 - Task INF 2».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.975,31 (quindicimilanovecentosettantacinque/31), per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 8 «Statistica e sistemi informativi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025, che presenta la dovuta disponibilità.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 novembre 2023

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

23R00543

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2023, n. 0144/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per il rimborso, ai Comuni e agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, delle spese restanti a loro carico per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni, ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione).


(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia n. 36 del 6 settembre 2023*).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), finalizzata alla promozione di iniziative volte ad un'efficace gestione del fenomeno migratorio, favorendo, nell'ambito di una cornice di legalità, lo sviluppo armonioso di relazioni tra le persone, con l'obiettivo generale di mitigare l'impatto sociale del fenomeno migratorio nel territorio regionale;

Visto, in particolare, l'articolo 7 (Tutela dei minori stranieri non accompagnati), comma 4, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni in forma singola e associata e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni le spese che restano a carico degli stessi per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture;

Visto lo schema di «Regolamento recante criteri e modalità per il rimborso, ai Comuni e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, delle spese restanti a loro carico per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni, ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)»;



Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta n. 1328 del 25 agosto 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per il rimborso, ai Comuni e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, delle spese restanti a loro carico per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni, ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per il rimborso, ai Comuni e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, delle spese restanti a loro carico per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni, ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per il rimborso, ai Comuni in forma singola o associata e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, delle spese restanti a loro carico per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati e di neomaggiorenni, ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Domanda

1. Le domande di rimborso, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo delegato, sono presentate, tramite posta elettronica certificata, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, al Servizio competente in materia di immigrazione, di seguito denominato Servizio, utilizzando la modulistica adottata con decreto del Direttore.

2. La domanda contiene:

- a) il periodo di riferimento per il quale è richiesto il rimborso;
- b) l'ammontare delle spese sostenute e l'importo del rimborso richiesto;
- c) le denominazioni dei gestori e delle strutture di accoglimento, il costo minimo e massimo delle rette applicato;
- d) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge, il numero di minori stranieri non accompagnati; gli estremi identificativi delle domande di rimborso trasmesse alle Prefetture di competenza e l'importo complessivo richiesto nel periodo considerato;
- e) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 6, della legge, l'elenco dei destinatari neomaggiorenni e gli estremi dei decreti con cui il competente Tribunale dei minorenni dispone l'affidamento ai servizi sociali.

Art. 3.

Spese e importi ammessi al rimborso

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge, i valori massimi onnicomprensivi delle rette di accoglimento ammessi al rimborso sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

2. I costi delle rette di accoglimento superiori ai valori massimi onnicomprensivi stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge sono rideterminati nel rispetto dell'importo massimo stabilito.

3. Sono ammessi al rimborso, nella misura del 100 per cento della spesa salvo eventuali rideterminazioni ai sensi del comma 2, i costi direttamente connessi all'accoglienza. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge, i rimborsi sono calcolati al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.

4. Non sono ammessi al rimborso i costi indiretti sostenuti dai Comuni e dagli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni anche se collegati all'accoglienza stessa, quali, in particolare, le retribuzioni del personale e le spese di struttura.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge, il rimborso è previsto anche successivamente al raggiungimento della maggiore età esclusivamente per coloro che proseguono i percorsi scolastici, formativi e di integrazione sociale avviati durante la minore età e che sono in affidamento ai Servizi sociali con decreto del Tribunale dei minorenni.

Art. 4.

Inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande:


- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 7, comma 4, della legge;
- b) prive di sottoscrizione digitale;
- c) redatte su modelli diversi da quelli adottati;
- d) presentate fuori dal termine di cui all'articolo 2;
- e) prive degli estremi identificativi delle domande trasmesse alla Prefettura di competenza;
- f) prive degli estremi dei decreti del Tribunale dei minorenni di affidamento ai Servizi sociali;
- g) nell'ipotesi di inosservanza del termine di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 5.

Procedimento

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone completezza e regolarità, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Eventuali integrazioni e chiarimenti ai fini istruttori sono richiesti assegnando il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della documentazione; trascorso inutilmente tale termine, la domanda



viene dichiarata inammissibile. Il termine del procedimento è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste nel rispetto del termine indicato.

3. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, le concessioni dei rimborsi sono disposte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

4. Il termine del procedimento è di novanta giorni decorrente dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 6.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00489

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 luglio 2023, n. 6.

Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 28 del 7 luglio 2023 (n. 24))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale e diretto degli organi dei predetti enti di area vasta, alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole «In sede prima applicazione della presente legge la data dell'elezione

è fissata dal Presidente della Regione col decreto di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023» sono sostituite dalle parole «In sede prima applicazione della presente legge nelle more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti, la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione col decreto di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024»;

b) al comma 7 dell'articolo 14-bis le parole «In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023», sono sostituite dalle parole «In sede prima applicazione della presente legge nelle more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti, la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione col decreto di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024»;

c) al comma 1 dell'articolo 51 le parole «e comunque non oltre il 31 agosto 2023» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2024».

2. I commissari straordinari nominati ai sensi della presente legge sono scelti tra i dirigenti in servizio nell'amministrazione regionale.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 2023

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
MESSINA

23R00501



LEGGE 27 luglio 2023, n. 9.

Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 32 del 29 luglio 2023)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica di autorizzazione di spesa per la valorizzazione e la fruizione sociale dei parchi e delle riserve

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 17 dell'art. 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è rideterminata, per il triennio 2023-2025, in 150 migliaia di euro annui (missione 9, programma 5, capitolo 842009). Ai maggiori oneri discendenti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

Art. 2.

Disposizioni per il Consorzio per le autostrade siciliane (CAS)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione alle opere di investimento in corso e al fine di consentire la prosecuzione dei cantieri di lavoro, in relazione alle somme richieste sino all'anno 2022 dal consorzio per le autostrade siciliane allo Stato ai sensi dell'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni e dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive modificazioni, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad erogare al medesimo consorzio un'anticipazione nel limite di euro 14.444.748,24 (missione 10, programma 5), previa acquisizione dei relativi decreti di impegno da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è restituita entro il 31 dicembre 2023 con versamento in entrata nel bilancio della Regione per l'anno corrente per l'importo pari alle corrispondenti somme di cui al comma 1 (titolo 5, tipologia 200).

Art. 3.

Modifiche della codificazione di capitoli di bilancio

1. I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione di pertinenza dell'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale del bilancio e

del tesoro - Ragioneria generale della Regione di seguito indicati ed inclusi nelle missioni-programmi a fianco specificate sono trasferiti alla missione 1, programma 3:

a) capitoli 242523, 242524, 242525 e 344127 missione 1, programma 11;

b) capitolo 342534 missione 14, programma 2;

c) capitolo 314142 missione 18, programma 1.

2. Al comma 90 dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni, le parole «(missione 12, programma 4)» sono sostituite dalle parole «(missione 16, programma 1)».

Art. 4.

Utilizzo del fondo perequativo degli enti locali

1. Considerati gli effetti negativi sull'economia scaturiti dalla crisi ucraina e per fare fronte al conseguenziale aumento dei costi delle utenze, i comuni, per l'anno 2023, possono utilizzare per le stesse finalità le risorse residue, relative all'art. 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 già impegnate dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con DDG n. 492 del 31 dicembre 2020 e con DDG n. 554 del 17 dicembre 2021.

Art. 5.

Partecipazione della Regione Siciliana al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO)

1. Per le finalità di cui all'art. 24 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di euro 9.157,23 (missione 1, programma 2, capitolo 105701). Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo, per il medesimo esercizio finanziario, delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, l'onere per le finalità di cui all'art. 24 della legge regionale n. 57/1985 è quantificato annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Art. 6.


Incremento delle misure gestite dall'IRCA

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato ad incrementare la soglia di finanziamento massimo per il credito di esercizio IRCA fino a 50 migliaia di euro senza ricorso a garanzie reali e ad incrementare la soglia minima di finanziamento per start-up da 5 migliaia di euro a 10 migliaia di euro per le imprese individuali artigiane e a 20 migliaia di euro per le società.

Art. 7.

Spese per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI

1. All'art. 32 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole «la spesa di 250 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «la spesa di 500 migliaia di euro» (missione 14, programma 1, capitolo 343321). Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 migliaia di euro, si



provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2023, delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno i commissari liquidatori forniscono alla commissione «Bilancio» dell'Assemblea regionale siciliana una relazione dettagliata sullo stato delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI.

Art. 8.

Contributi per interventi di restauro del Villino Ida Basile

1. Al fine di recuperare e valorizzare il Villino Ida Basile sito a Palermo, appartenente al patrimonio storico-artistico del liberty siciliano, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

Art. 9.

Interventi presso il tratto stradale sito in Castelvetro contrada Belice Mare

1. Al fine di eliminare il potenziale contenzioso in atto e per effettuare i necessari e indifferibili lavori di manutenzione e messa in sicurezza nel tratto stradale sito in Castelvetro, contrada Belice Mare, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro da destinare al Genio Civile di Trapani. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

Art. 10.

Contributo per sistemi di videosorveglianza nel Comune di Chiaramonte Gulfi

1. Al fine di incrementare la sicurezza nel territorio del Comune di Chiaramonte Gulfi mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

Art. 11.

Assegnazione alloggi di edilizia economica e popolare

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 63 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 si estendono ai detentori di alloggi siti in largo Martiri di - via Fani di Ribera - (AG) che erano tali alla data della stipula della convenzione tra la Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, il Comune di Ribera e l'Istituto autonomo case popolari di Agrigento, stipulata il 24 luglio 2013, dichiarati inagibili con le ordinanze sindacali n. 23/2012, n. 33/2012, n. 14/2013, n. 16/2013, n. 25/2013 e n. 30/2013 e demoliti e ricostruiti come previsto nella citata convenzione.

Art. 12.

Spese per l'acquisto di beni di consumo per la gestione degli autoveicoli in dotazione al Dipartimento regionale tecnico

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, per le finalità del comma 20 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, è incrementata di euro 26.965,88 per l'esercizio finanziario 2023, di euro 45.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 45.000,00 per l'esercizio 2025 (missione 1, programma 6, capitolo 272545). Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, mediante riduzione di pari importo della missione 20, programma 3, capitolo 212525.

Art. 13.

Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura

1. Per le finalità di cui all'art. 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (missione 16, programma 2, capitolo 348123). Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo, per il medesimo esercizio finanziario, delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

Art. 14.

Contributo alla Fondazione internazionale biodiversità del mediterraneo per la transizione ecologica

1. Al comma 88 dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole «90 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «300 migliaia di euro» (missione 16, programma 1, capitolo 417381). Ai maggiori oneri, pari a 210 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

Art. 15.

Modifiche e abrogazioni di norme

1. Al comma 1 dell'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni le parole «triennio 2021-2023» sono sostituite dalle parole «sesennio 2021-2026».

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 77 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 non si applicano ai regimi di aiuto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 23 marzo 2022 e successive modificazioni.

3. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 9/2010 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: «Il limite di cui al presente comma si applica, altresì, ai nuovi impianti e discariche per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti urbani o speciali, a prescindere dalla classificazione urbanistica delle aree in cui sono ubicati». Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 9/2010, come modificato dal presente comma, non si applicano alle modifiche dimensionali degli impianti e discariche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.



4. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni le parole «è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni» sono sostituite dalle parole «è autorizzato a concedere un contributo di 150 migliaia di euro».

5. Il comando del Corpo forestale della Regione è autorizzato, per il triennio 2023-2025, alla prosecuzione di quanto disposto dal comma 60 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

6. All'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate dal comma 10 dell'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e successive modificazioni.

1-ter. A far data dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del comma 1 bis, si perfeziona entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di cui al quarantacinquesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, affinché risultino anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al quarantacinquesimo ed al quarantaseiesimo comma del suddetto art. 5 del decreto-legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. E comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal quarantottesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 10 dell'art. 36 del decreto-legge n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995 e successive modificazioni. Nel caso di mancato pagamento del diritto fisso, con la trascrizione a PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.

1-quater. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1-bis e 1-ter, al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d'imposizione, risultano essere obbligati al pagamento a sensi del trentaduesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni, o a seguito dell'iscrizione nei registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli non che i soggetti che immettono sulla pubblica strada i ciclomotori di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. A soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio di veicoli per la successiva rivendita è consentita la messa in esenzione dei veicoli loro consegnati senza l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non essendo sorta in capo a loro l'obbligazione tributaria e non essendo, di conseguenza, soggetti legittimati passivi al pagamento. In caso di vendita del veicolo, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all'avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.».

7. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18 come modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2023 n. 4, le parole «30 aprile 2023» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2023».

8. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 15 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, il dipartimento regionale delle autonomie locali previa intesa con i comuni interessati, trasferisce le somme al dipartimento regionale della protezione civile che provvede, sulla base delle richieste inoltrate da medesimi comuni, all'istruttoria ed all'erogazione dei ristori in favore di soggetti danneggiati.

9. Il comma 1-quater dell'art. 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 e successive modificazioni è soppresso.

10. Al comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 1/2014, come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera c), n. 2) della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole «XVII legislatura», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole «XVIII legislatura».

11. All'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:


«2-bis. Le previsioni di cui al comma 2 non si applicano agli incarichi a titolo gratuito conferiti dal sindaco.»;

b) al comma 5 le parole «nei limiti di cui al comma 2» sono soppresse.

12. Al comma 12 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2023 le parole «a valere sulle» sono sostituite dalle parole «in sede di riparto delle».

13. Il compenso annuale di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modificazioni, da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rivalutando gli importi rispettivamente di 1.810,00 euro e di 1.550,00 euro, con applicazione dei coefficienti ISTAT per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e quella di entrata in vigore della presente legge. I compensi, come rivalutati, sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente.

14. L'art. 38 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni è abrogato.



Art. 16.

Contributi straordinari per interventi di manutenzione, riqualificazione e completamento di opere

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e completamento di opere ed infrastrutture pubbliche è autorizzata, per l'esercizio 2023, la spesa complessiva di 4.660 migliaia di euro e, per l'esercizio 2024, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al Comune di Calatabiano, per la riqualificazione del campo sportivo «Giuseppe Calanna», per l'importo di 100 migliaia di euro;

b) al fine di realizzare interventi di nuova rete di illuminazione e di manutenzione straordinaria degli impianti esistenti, al Comune di Noto per l'importo di 100 migliaia di euro, al Comune di Rosolini per l'importo di 150 migliaia di euro e al Comune di Pachino per l'importo di 50 migliaia di euro;

c) al Comune di Capri Leone, per interventi di rigenerazione urbana dell'area centrale, per l'importo di 120 migliaia di euro;

d) al Comune di Milena, per il rifacimento della sede stradale in conglomerato bituminoso di via Grotte, via Luigi Sturzo e corso dei Mille, per l'importo di 120 migliaia di euro;

e) al Comune di Monreale, per interventi di manutenzione straordinaria sugli assi viari in condizioni di dissesto, per l'importo di 300 migliaia di euro;

f) al conservatorio ISSM «Arturo Toscanini» di Ribera, a titolo di compartecipazione al progetto per la realizzazione di un auditorium con aule, per l'importo di 100 migliaia di euro;

g) al Comune di Montevago, per la ristrutturazione della casa di riposo «La grande Quercia», per l'importo di 50 migliaia di euro;

h) all'Ente parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, per interventi di rimozione delle barriere fisiche, cognitive ed architettoniche, attraverso il supporto di dispositivi per non vedenti, ipovedenti e soggetti con ridotte capacità uditive, per l'importo di 120 migliaia di euro;

i) al Comune di Pantelleria, per interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed all'abbattimento delle barriere architettoniche delle vie di accesso al mare, per l'importo di 100 migliaia di euro;

l) al Comune di Borgetto, per la rigenerazione e riqualificazione urbana, sociale, culturale e per il decoro urbano delle aree adiacenti al largo Migliore, ricadenti all'interno del quartiere San Nicolò e della Chiesa Madre, via Orologio, per l'importo di 500 migliaia di euro;

m) al Comune di Floridia, per interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della Tenenza dei Carabinieri, per l'importo di 130 migliaia di euro;

n) al Comune di Cassaro, per interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della stazione dei Carabinieri, per l'importo di 120 migliaia di euro;

o) al Comune di Vittoria, per il completamento ed il restauro di palazzo Iacono, per l'importo di 250 migliaia di euro;

p) al Comune di Trapani, per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei pozzi di Bresciana, per l'importo di 250 migliaia di euro;

q) al Comune di Leonforte, per la sistemazione e l'adeguamento dei locali comunali da adibire a sede del commissariato di pubblica sicurezza, per l'importo di 250 migliaia di euro;

r) al Comune di Misterbianco, per gli interventi di messa in sicurezza e restauro della Chiesa di San Nicolò, per l'importo di 400 migliaia di euro;

s) ai comuni promotori di gruppo di azione locale (PSR 2007-2013) di cui al decreto dei dirigenti generali del 16 giugno 2010 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ed utilmente ammessi nella graduatoria di finanziamento «contributo di quartiere II», sulla base del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. P/71/05 del 2 marzo 2005, per la realizzazione delle opere previste nell'ambito delle dette programmazioni, per l'importo complessivo di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024;

t) al Comune di Siracusa, per il completamento del parco giochi inclusivo già in fase di progettazione, per l'importo di 100 migliaia di euro;

u) al Comune di Mineo, per interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria danneggiata dagli eventi calamitosi del 9 e 10 febbraio 2023, per l'importo di 80 migliaia di euro;

v) al Comune di Trabia, per il completamento e l'acquisto degli arredi della biblioteca comunale «Ignazio Buttitta», per l'importo di 50 migliaia di euro;

z) al Comune di Termini Imerese, per la ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale sito in contrada Barratina, per l'importo di 70 migliaia di euro;

aa) all'associazione sportiva dilettantistica Palermo calcio popolare, per il perseguimento delle finalità statutarie, ivi incluse lo svolgimento di attività didattiche, sportive con finalità di inclusione sociale ed a titolo di concorso alle spese di funzionamento, per l'importo di 50 migliaia di euro;

bb) al Comune di Ragusa, per interventi di edilizia pubblica destinati all'emergenza abitativa, per l'importo di 100 migliaia di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 4.660 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 ed a 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2023, per l'importo di 4.510 migliaia di euro con le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203 e per l'importo di 150 migliaia di euro mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni;

b) per l'esercizio finanziario 2024, per l'importo di 1.000 migliaia di euro con le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203.

Art. 17.

Contributi straordinari per interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale

1. Per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale è autorizzata per l'anno 2023 la spesa complessiva di 1.830 migliaia di euro.



2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) per interventi di promozione turistica al Comune di Acireale, per l'importo di 90 migliaia di euro, ed al Comune di Acicatena, per l'importo di 30 migliaia di euro;

b) per la realizzazione di attività culturali, di promozione turistica e delle eccellenze del territorio, alla fondazione «Teatro Garibaldi» di Modica per l'importo di 100 migliaia di euro;

c) per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione del programma artistico denominato «Il Mito», alla fondazione «Teatro Valle dei Templi» per l'importo di 50 migliaia di euro;

d) per lo svolgimento del Palio dei Normanni, al Comune di piazza Armerina per l'importo di 300 migliaia di euro, di cui 90 migliaia per l'allestimento ed adeguamento dell'arena, 30 migliaia per gli addobbi dei quartieri storici e 30 migliaia per i festeggiamenti in onore della patrona Maria SS. delle Vittorie;

e) per la realizzazione della rassegna cinematografica «Cinema City», all'associazione culturale «Wilders» di Palermo, per l'importo di 30 migliaia di euro;

f) per l'organizzazione di eventi culturali legati alle celebrazioni del centenario della fondazione, al Comune di Torregrotta per l'importo di 50 migliaia di euro;

g) per la realizzazione di iniziative culturali, artistiche e musicali legate alla memoria di Norman Zarcone, all'associazione «Norman Zarcone Rock Orchestra» («Ennezeta») per l'importo di 50 migliaia di euro;

h) per l'acquisto di un ecografo multifunzionale e la realizzazione di un corso di formazione di primo soccorso, alla casa della salute «Danilo Dolci» Onlus di Santa Margherita di Belice, per l'importo di 50 migliaia di euro;

i) per l'acquisto di un automezzo per il trasporto di pazienti oncologici, all'associazione «Solide Ali» Onlus di Cammarata, per l'importo di 30 migliaia di euro;

l) per la realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, al consorzio «Arancia di Ribera DOP», per l'importo di 100 migliaia di euro;

m) per il perseguimento delle finalità statutarie ed a titolo di concorso alle spese di funzionamento, alla fondazione «Gal Hassin - Centro internazionale per scienze astronomiche di Isnello», per l'importo di 250 migliaia di euro;

n) al Comune di Misterbianco per la realizzazione dell'evento «Didacta 2023», per l'importo di 130 migliaia di euro;

o) al Comune di Palermo per la realizzazione dell'evento «Dominate The Water», per l'importo di 150 migliaia di euro;

p) al centro studi «Paolo e Rita Borsellino» di Palermo, per il perseguimento delle finalità istitutive, per l'importo di 50 migliaia di euro;

q) al Comune di Licata, un contributo di 70 migliaia di euro di cui 20 migliaia di euro da destinare alla costituzione della fondazione «Rosa Balistreri» e 50 migliaia di euro da destinare all'organizzazione del grande evento della canzone *folk* siciliana;

r) al Museo regionale interdisciplinare di Messina un contributo di 100 migliaia di euro per interventi di manutenzione straordinaria della Villa De Pasquale sito nel Comune di Messina;

s) all'associazione USEF un contributo di 100 migliaia di euro per le attività istituzionali;

t) al Comune di Militello Val di Catania un contributo di 100 migliaia di euro per la realizzazione di un progetto sperimentale teso a contrastare il disturbo dello spettro autistico dei soggetti fragili e migliorare la loro qualità della vita e delle loro famiglie.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.

Art. 18.

Incarichi per la caratterizzazione e la bonifica di siti inquinati

1. Per finalità di studio, ricerca, consulenza e per il conferimento di incarichi professionali, a supporto delle attività del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (missione 9, programma 2).

2. La spesa di cui al comma 1 è prioritariamente impegnata al fine di predisporre i piani di caratterizzazione di siti da bonificare o mettere in sicurezza, ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per conto degli enti locali dell'Isola, dietro formale richiesta.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.

Art. 19.


Incentivi per la diffusione della produzione energetica da fonti rinnovabili su immobili residenziali

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle comunità energetiche è autorizzato un progetto pilota di comunità energetica rinnovabile (CER) di cui all'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modificazioni. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali saranno realizzati in via sperimentale nel quartiere Nesima di Catania.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 650 migliaia di euro (missione 17, programma 1).

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al me-



desimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.

Art. 20.

Istituzione del Garante regionale per i diritti e i doveri culturali

1. È istituito, presso la presidenza della Regione, il Garante regionale per i diritti e i doveri culturali.

2. Il garante è nominato con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, d'intesa con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

3. Il garante è scelto tra esperti e professionisti di chiara fama, docenti, professori universitari, rappresentanti del mondo accademico o comunque personalità che dispongano di specifiche competenze in ambito culturale.

4. Non possono essere nominati alla carica di garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione e di enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì, essere nominati i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dell'Assemblea regionale siciliana. Il divieto è esteso ai candidati non eletti alle elezioni regionali immediatamente precedenti alla nomina, agli assessori regionali, ai sindaci, agli assessori e consiglieri in carica dei comuni siciliani e dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane.

5. Il garante per i diritti e doveri culturali svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sullo stato di tutela dei diritti culturali nel territorio siciliano ovvero sulla garanzia di accesso al patrimonio culturale e del suo godimento, sul diritto di partecipare alla vita culturale, sul diritto all'istruzione e sugli altri diritti culturali costituzionalmente garantiti;

b) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi, regolamentari o di adozione delle buone prassi riguardanti i diritti e doveri culturali, per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, l'esercizio il godimento;

c) riceve segnalazioni e formula proposte su impulso delle realtà territoriali, organi e rappresentanze sindacali che operano nei settori dell'istruzione, della formazione, dello spettacolo, della musica, dei beni culturali e di tutti gli ambiti connessi ai diritti culturali;

d) contribuisce alla diffusione dei diritti e doveri culturali e promuove iniziative volte alla loro affermazione.

6. Il garante dura in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta, esercita il proprio incarico a titolo onorifico e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 si avvale degli uffici e del personale della segreteria generale della Presidenza della Regione, nell'ambito delle dotazioni organiche e strumentali esistenti e senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 21.

Albo regionale delle guide vulcanologiche

1. Al fine di assicurare l'offerta turistica e la sicurezza dei percorsi vulcanologici, nelle more della definizione delle procedure di formazione delle guide vulcanologiche il cui termine è previsto nel mese di ottobre 2023, i

soggetti che hanno superato le selezioni di cui al decreto dell'assessore per le infrastrutture e la mobilità n. 14/Gab del 9 giugno 2017 risultati idonei al superamento delle prove sono iscritti, temporaneamente, nell'albo regionale delle guide vulcanologiche sulla base dell'abilitazione già conseguita nel settembre 2018 e possono svolgere la loro attività sino al 30 novembre 2023.

Art. 22.

Procedure di cui al decreto dell'assessore regionale per la salute n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022

1. In considerazione delle contestazioni avanzate da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici rispetto ai decreti ministeriali e decreti legge che hanno disposto l'attivazione della procedura di ripiano, che si sono realizzate tramite la promozione di ricorsi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica che, impugnando la normativa statale, ne contestano i profili di legittimità e costituzionalità diretti all'annullamento, le procedure del decreto dell'Assessorato regionale della salute n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022, sono sospese sino al 31 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 21 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 23.

Volontariato antincendio

1. Al comma 3 dell'art. 34-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'art. 36 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco.»


2. Il Dipartimento regionale della protezione civile promuove, finanzia e coordina il volontariato AIB, contribuendo alla formazione, alle attrezzature, ai mezzi e ai DPI, determina le modalità operative, gli standard formativi ed i requisiti fisico attitudinali necessari e stipula accordi di collaborazione con il Corpo forestale della Regione Siciliana, con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con i comuni.

Art. 24.

Potenziamento risorse umane dell'assessorato regionale della salute per l'attuazione delle misure PNRR

1. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modificazioni, dopo le parole «per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria» sono aggiunte le parole «, nonché per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2025» e le parole «numero massimo di 20 unità» sono sostituite dalle parole «numero massimo di 40 unità».

2. Le unità aggiuntive di personale comandato, anche appartenenti alla qualifica di collaboratore amministrativo, provenienti esclusivamente dalle aziende sanitarie provinciali, dalle aziende ospedaliere e dai policlinici universitari, individuate previo espletamento di atto di interpello interno, non potranno assumere incarichi di direzione di struttura complessa.



3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 294.993,66 e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024/2025, la spesa di euro 884.981,00, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale (missione 13, programma 1, capitolo 412020).

Art. 25.

Rafforzamento servizi di pubblica utilità

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a trasferire la somma di 280.500,00 euro alla società Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a., al fine di rafforzare l'erogazione di servizi di pubblica utilità mediante l'utilizzo del personale individuato a seguito di specifico avviso pubblico di selezione fra i soggetti di cui all'art. 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni (missione 1, programma 11).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

Art. 26.

Interpretazione autentica di disposizioni della legge regionale n. 9/2010

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, comma 3, e 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni si interpretano nel senso di seguito indicato:

a) la disposizione di cui all'art. 2 si interpreta nel senso che alla Regione competono unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, restando le funzioni di gestione, controllo, vigilanza e verifica in capo agli enti locali ed alle S.R.R.;

b) il comma 3 dell'art. 8, laddove dispone che «la S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione, nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste», si interpreta nel senso di attribuire a detto adempimento solo finalità di aggiornamento, a fini statistici e di *compliance* agli obblighi imposti dallo Stato e dall'Unione europea, dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata, senza che ciò possa essere inteso quale interferenza della Regione o della provincia nella *governance* delle società di regolamentazione dei rifiuti;

c) l'art. 14 si interpreta nel senso che l'ottemperanza agli obblighi e ai compiti assegnati dall'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la cui inadempienza giustifica l'esercizio del potere sostitutivo, grava unicamente in capo agli enti locali che compongono le S.R.R., senza che detto potere di commissariamento comporti ingerenza, direzione, vigilanza e/o controllo alcuno, immediato o mediato, della Regione sulle predette società consorziali, le quali non costituiscono enti strumentali della Regione.

Art. 27.

Disposizioni per il completamento delle liquidazioni delle società Terme di Sciacca S.p.a. e Terme di Acireale S.p.a.

1. Al fine di definire le procedure di liquidazione della società Terme di Sciacca S.p.a. in liquidazione e della società Terme di Acireale S.p.a. in liquidazione è istituito, per l'esercizio finanziario 2023, presso il dipartimento regionale delle finanze e del credito, un fondo con una dotazione di 4.300 migliaia di euro.

2. I progetti finali di liquidazione sono sottoposti al parere della Commissione «Bilancio» dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023:

a) quanto a 3.100 migliaia di euro, mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni;

b) quanto a 1.200 migliaia di euro con le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 103, capitolo 1023.

Art. 28.

Spese per le gestioni liquidatorie di enti regionali

1. Al fine di definire le procedure di chiusura degli enti regionali posti in liquidazione, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro è autorizzato a provvedere all'erogazione delle somme utili alla copertura delle spese documentate per il funzionamento delle gestioni liquidatorie, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2.


2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 250 migliaia di euro (missione 1, programma 3), cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704.

Art. 29.

Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

1. È istituito, nella rubrica del dipartimento regionale Autorità di bacino, il «Fondo per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria contro il dissesto idrogeologico», con una dotazione, per l'esercizio finanziario 2023, di 200 migliaia di euro, per favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico sul demanio idrico fluviale ed al fine di intensificare gli interventi di messa in sicurezza del territorio, mediante la disponibilità di un parco progetti immediatamente cantierabili (missione 9, programma 6).

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al titolo 2, tipologia 101, capitolo 8200.



Art. 30.

Anticipazione per l'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a ricorrere all'anticipazione, anche integrale, del prezzo di acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale suburbano ed extraurbano agli operatori economici, aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano operanti in Sicilia, beneficiari del contributo erogato a valere sul PON infrastrutture e reti 2014/2020, asse VI «Potenziamento della mobilità regionale per la ripresa verde, digitale e resiliente».

2. L'anticipazione di cui al comma 1 può essere erogata solo a seguito di sottoscrizione di apposita garanzia fidejussoria da parte degli operatori economici e di specifico impegno a rispettare i termini imposti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per la messa in esercizio dei mezzi.

Art. 31.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13

1. Al comma 21 dell'art. 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, dopo le parole «in favore delle edicole» sono aggiunte le parole «e delle agenzie di distribuzione e servizi stampa (codice ATECO 89.99.20)».

Art. 32.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9

1. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole «e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa» sono sostituite dalle parole «e fino a 800 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa (codice ATECO 82.99.20)» e le parole «e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole» sono sostituite dalle parole «e per l'importo di 4.200 migliaia di euro per le edicole (codice ATECO 47.62.10)».

2. La lettera *b*) del comma 4-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2020 è sostituita dalla seguente:

«*b*) per le edicole, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario, si procede alla ripartizione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, entro il limite massimo di 5 migliaia di euro. Le eventuali somme disponibili residue sono suddivise in parti uguali, entro il limite massimo di 5 migliaia di euro, tra i soggetti aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 rientrante tra le attività secondarie. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis"».

Art. 33.

Contributo straordinario al consorzio di bonifica di Agrigento

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire l'erogazione degli emolumenti al personale del consorzio di bonifica di Agrigento,

sospesa in forza della procedura di pignoramento presso terzi azionata in esecuzione della sentenza della Corte di cassazione n. 4454/2018, inerente al contenzioso tra la società Findema e il consorzio di bonifica di Agrigento, è concesso al medesimo consorzio un contributo straordinario di 3.400 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023 (missione 16, programma 1). Il contributo di cui al presente comma è vincolato esclusivamente alla copertura delle spese per il personale dipendente a tempo indeterminato.».

Art. 34.

Adeguamento alla normativa dell'Unione europea

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I ed al Capo III del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella GUUE L 327 del 21 dicembre 2022.».

Art. 35.

Cofinanziamento intervento serbatoio Lentini


1. Per il cofinanziamento dell'intervento di riefficientamento e riqualificazione energetica della centrale di sollevamento del serbatoio Lentini, in località Sigona Grande presso il Comune di Lentini, di cui alla delibera comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 15 febbraio 2022, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 621.050,22 euro (missione 16, programma 1).

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 36.

Disposizioni finanziarie varie


1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2023, degli importi di seguito indicati:



Art 118 LR 2/2023, comma c. 3	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Variazione 2023
c. 3 Tabella 1	5	2	1	3	2	377916	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE WHITAKER	+120.000,00
c. 2 Allegato 1 - Parte B	4	2	1	9	2	372514	SPESE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLO STATO DI CUI LA REGIONE SI AVVALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 14.5.1985, N. 246	+ 100.000,00
c. 2 Allegato 1 - Parte B	4	3	2	9	3	772040	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AVENTI CARATTERE DI URGENZA, NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI.	+ 130.000,00
c. 3 Tabella 1	12	1	1	6	2	183834	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO ARCOBALENO	+ 200.000,00
c. 2 Allegato 1 - Parte B	7	1	1	13	2	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	+ 1.300.000,00
c. 1 Allegato 1 - Parte A	7	1	1	13	2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)	+ 50.000,00



c. 3 Tabella 1	16	1	1	10	2	142519	SPESA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI SICILIANI E DI PRIMA TRASFORMAZIONE AGRICOLA. GESTIONE DELLA PROMOZIONE E DELL'IMMAGINE DEGLI STESSI SU I MERCATI DI CONSUMO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	+ 1.000.000,00
c. 3 Tabella 1	16	1	1	10	2	143336	CONTRIBUTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.	+ 100.000,00
c. 2 Allegato 1 - Parte B	14	2	1	2	2	342525	SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER LO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DEI PRODOTTI SICILIANI	+ 500.000,00
c. 1 Allegato 1 - Parte A	5	2	1	13	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	+ 200.000,00
c. 3 Tabella 1	9	6	2	1	11	842073	SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	+ 2.000.000,00
c. 3 Tabella 1	18	1	1	5	2	191318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA PER FAR FRONTE ALLE CRITICITA' DEI SISTEMI DI ACQUE REFLUE E DI RACCOLTA RIFIUTI CONNESSE ALL'EMERGENZA MIGRATORIA	+ 300.000,00



2. Per la realizzazione di un intervento di somma urgenza di messa in sicurezza degli stucchi delle volte della navata centrale, dei transetti e dell'abside del duomo di San Giorgio del Comune di Modica è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (missione 5, programma 1, capitolo 776016).

3. Per le finalità di cui al comma 39 dell'art. 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (missione 16, programma 1, capitolo 143308).

4. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro quale contributo straordinario in favore della istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Residence Salvatore Bellia - San Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore» del Comune di Paternò, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità dell'ente (missione 12, programma 7).

5. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 6.600,00 migliaia di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.

6. Al fine di ristorare i cittadini e gli esercenti attività d'impresa dei danni subiti a seguito degli eventi meteorologici avversi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 616 del 29 dicembre 2022, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 5.000 migliaia di euro (missione 11, programma 2). Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile, da adottarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, con le maggiori entrate di cui al titolo 2, tipologia 101, capitolo 8200.

7. Per le finalità di cui al comma 66 dell'art. 26 della legge regionale n. 2/2023 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 670 migliaia di euro (missione 18, programma 1, capitolo 191345). Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, con le maggiori entrate di cui al titolo 2, tipologia 101, capitolo 8200.

8. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge regionale n. 2/2023 (allegato 1 - parte B), per le finalità di cui alle leggi sotto indicate, sono incrementate degli importi di seguito indicati per il pagamento degli emolumenti del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge:

a) art. 21 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (missione 1, programma 11, capitolo 212533): 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, 475 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025;

b) art. 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (missione 1, programma 11, capitolo 216529): 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, 75 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025.

9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, a 550 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e a 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, si provvede, per gli esercizi finanziari medesimi, con le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 103, capitolo 1023.

10. Per le finalità di cui all'art. 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 118 della legge regionale n. 2/2023 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 400 migliaia di euro (missione 16, programma 1, capitolo 146518). Le suddette risorse sono destinate al pagamento degli emolumenti, e adempimenti connessi, del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'art. 111 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni.


11. Al fine di consentire il proseguimento dei servizi strumentali resi dall'azienda speciale servizi città metropolitana Catania e le garanzie occupazionali, è concesso un contributo straordinario alla città metropolitana di Catania, per l'esercizio finanziario 2023, di 1.000 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'art. 111 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni.

12. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge regionale n. 2/2023 di cui alla missione 12, programma 8, capitolo 183796 è ridotta dell'importo di 90.170,60 euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.

Art. 37.

*Integrazioni all'allegato 13 alla legge regionale
22 febbraio 2023, n. 3*

1. All'allegato n. 13, di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3, sono aggiunti i seguenti capitoli:



Missione	Programma	Capitolo	Descrizione
			Assessorato regionale dell'economia
			Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione
1	10	212017	FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE ECONOMICA BIENNALE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10.
			Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
			Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1	1	108106	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (FO.R.D.) DESTINATO ALLA PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE ASSEGNATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI ED UFFICI GIUDIZI
1	1	212016	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI, L'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRI
1	10	108154	SPESE PER EMOLUMENTI ARRETRATI DI NATURA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE.
1	10	108155	SPESE PER EMOLUMENTI ARRETRATI DI NATURA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE.
1	10	108156	SPESE PER EMOLUMENTI ARRETRATI DI NATURA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.
1	10	108160	SOMME DA TRASFERIRE AL FONDO DI QUIESCENZA PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E DELL'INDENNITA' MENSILE.
1	10	108164	ONERI RELATIVI AL TRATTAMENTO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE NON EROGATI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA.
1	10	108165	SPESE PER LA PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO I DIPARTIMENTI REGIONALI, GLI UFFICI SPECIALI E GLI UFFICIALI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRES
1	10	212015	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (FO.R.D.) DESTINATO AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO I DIPARTIMENTI REGIONALI, GLI UFFICI SPECIALI E GLI
1	10	212019	FONDO PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. (EX CAP. 215708)
			Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
			Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana
9	5	150010	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DA EROGARE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.
9	5	150011	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (FO.R.D.) DESTINATO AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO IL COMANDO DEL CORPO FORESTALE.
9	5	150018	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (FO.R.D.) DESTINATO AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO IL COMANDO DEL CORPO FORESTALE.
9	5	150026	SPESE PER EMOLUMENTI ARRETRATI DI NATURA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DEL CORPO FORESTALE.
9	5	150027	SPESE PER EMOLUMENTI ARRETRATI DI NATURA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DEL CORPO FORESTALE.

Art. 38.

Adeguamento gettoni di presenza dei consiglieri comunali

1. I comuni della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedere, con oneri a loro carico, all'adeguamento degli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri di cui alla tabella A del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, nel rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio, nei limiti della variazioni percentuali previste dai singoli enti locali in attuazione del comma 51 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, in applicazione dei commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per le indennità di funzione dei sindaci.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


Art. 39.

Contributo autotrasportatori isole minori

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, ad attivare un contributo agli autotrasportatori calcolato sul differenziale tra il costo effettivamente sostenuto e quello previsto nei listini dei bandi regionali affidati dalla Regione Siciliana per il trasporto di ADR infiammabili e merci pericolose (missione 10, programma 3).

2. Il contributo di cui al comma 1 si applica alle rotte da e per le isole Eolie, Egadi e Ustica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 di cui alla missione 10, programma 3, capitolo 476520.



Art. 40.

*Termine ultimazione programmi di investimento
PO FESR Sicilia 2014-2020*

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine per l'ultimazione dei programmi di investimento destinatari di agevolazioni finanziarie pubbliche concesse dall'amministrazione regionale a favore di imprese ed enti di ricerca pubblici e privati, anche in partenariato, con oneri a carico del programma operativo FESR Sicilia 2014-2020, è prorogabile, ad istanza di parte, sino alla data del 30 settembre 2023 ove lo stesso termine, ancorché già prorogato, risulti antecedente alla suddetta data, fermo restando che sono escluse, successivamente a tale data, ulteriori eventuali proroghe previste dai singoli avvisi di riferimento.»

Art. 41.

Finanziamento attività istituzioni scolastiche pubbliche

1. Per le finalità di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (missione 4, programma 6, capitolo 373361), cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (allegato 1 - parte *B*) missione 4, programma 6, capitolo 373354.

Art. 42.

Autorizzazione di spesa Fondo pensioni

1. La quota per l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è rideterminata nell'importo di 118.000 migliaia di euro (missione 1, programma 11, capitolo 511603).

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 59.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede con le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.

Art. 43.

*Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino
«ex PIP emergenza Palermo»*

1. All'art. 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La selezione di cui al comma 1 è svolta dai competenti servizi per l'impiego della Regione, così come previsto dall'art. 64 della legge regionale 12 agosto

2014, n. 21 e successive modificazioni. Per lo svolgimento di detta selezione costituisce, a parità di condizioni, titolo di precedenza avere prestato attività presso l'amministrazione regionale.

1-ter. L'elenco del personale selezionato ai sensi del comma 1-bis è trasmesso dall'ufficio speciale per le liquidazioni presso il dipartimento regionale del bilancio e tesoro alla società consortile per azioni Servizi ausiliari Sicilia (SAS), con le modalità di cui all'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modificazioni.

1-quater. La società SAS provvede all'assunzione dei nominativi indicati nell'elenco di cui al comma 1-ter con contratto di lavoro a tempo parziale anche in deroga ai limiti percentuali previsti per i rapporti a tempo parziale e, comunque, fino ad esaurimento dei soggetti inseriti nell'elenco.»

Art. 44.

*Modifica termine richiesta assegnazione ASU
agli enti utilizzatori*

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole «è prorogato al 31 ottobre 2020» sono sostituite dalle parole «è prorogato al 31 dicembre 2024».

Art. 45.

Variazioni al bilancio della Regione

I. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B», comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 46.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 luglio 2023

SCHIFANI

L'Assessore regionale: FALCONE

(*Omissis*).

23R00313





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 1 2 0 *

€ 2,00

